



ANACI

Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari

Roma - Sede Nazionale

Centro Studi Nazionale

CLASSIFICAZIONE:

RACCOLTA DIFFERENZIATA, ORDINANZA DEL SINDACO, CONTENITORI IN AREE CONDOMINIALI, LOCALI IDONEI, SOGGETTO A CUI CONTESTARE L'ERRATO CONFERIMENTO, LA FIGURA DEL CONDOMINO QUALE TITOLARE DEL RAPPORTO DEL SERVIZIO

TAR SICILIA 22 LUGLIO 2019, N. 455

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA (SEZIONE TERZA)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 995 del 2019, proposto da

Anaci (Associazione Nazionale Amministratori di Condominio Italia), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvano Martella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

CONTRO

Comune di Messina, non costituito in giudizio;

E CON L'INTERVENTO DI

ad adiuvandum:

Luigi Giacobbe, Ugo Napoli, Vincenzo Velini, Santi Daniele Zuccarello e D'Urso Sebastiano, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessio Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia,

a) dell'ordinanza del Sindaco di Messina n.122/2019 in data 23 aprile 2019; b) dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Messina n. 85 in data 8 aprile 2019; c) della delibera di Giunta Comunale n. 243 del 10 aprile 2019 e del relativo regolamento.



ANACI

Centro Studi Nazionale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

A giudizio del Collegio non costituisce pregiudizio grave ed irreparabile l'assolvimento degli obblighi contemplati nell'ordinanza sindacale n. 85 in data 8 aprile 2019 (e, segnatamente, degli obblighi di ricevere i contenitori per la raccolta differenziata e di apporre, anche ai sensi dell'art. 1129, quinto comma, c.c., in area condominiale comodamente visibile anche dall'esterno, una targa recante l'indicazione del nome e del cognome dell'amministratore del condominio, l'indirizzo della sede o ufficio dove vengono svolte le attività di amministratore e dei numeri di telefono e fax di riferimento, con inserimento anche di un recapito telefonico di pronta reperibilità dell'amministratore del condominio per i casi di urgenza).

Anche per quanto attiene, quindi, il contenuto dell'ordinanza n. 122/2019 del 23 aprile 2019 (integrativa della menzionata ordinanza n. 85 dell'8 aprile 2019), non costituisce pregiudizio grave e irreparabile, ad avviso del Collegio, l'assolvimento degli obblighi di cui ai punti 2 (ricevimento dei contenitori) e 10 (apposizione della targa di cui si è detto), atteso che tali previsioni reiterano le prescrizioni di cui alla citata ordinanza n. 85 in data 8 aprile 2019.

In relazione al punto 3 dell'ordinanza n. 122/2019 del 23 aprile 2019, il Tribunale non ritiene che sussista un pregiudizio grave ed irreparabile in relazione all'obbligo di esposizione dei contenitori esclusivamente in aree condominiali precedentemente concordate con il gestore del servizio, con la precisazione che tale obbligo di esposizione non grava in concreto in capo all'amministratore del condominio (il quale, in quanto soggetto estraneo al servizio di raccolta dei rifiuti, non è, quindi, tenuto a collocare materialmente i contenitori e a curare che essi siano mantenuti in loco), ma riguarda gli utenti del servizio (cioè i condomini), così come deve ritenersi che l'espressione "è compito del condominio il mantenimento dell'integrità e della pulizia dei contenitori" si riferisca ai singoli utenti e non all'amministratore del condominio.

Peraltro, la previsione dell'esposizione dei contenitori in "aree esclusivamente condominiali" può risultare di impossibile attuazione, atteso che esistono condomini che non dispongono di idonee aree condominiali ove allocare i contenitori.

Ne consegue che in relazione a tale previsione, che ad una prima deliberazione appare affetta dalle censure di eccesso di potere sollevate in ricorso, sussiste, effettivamente, l'esigenza di una adeguata tutela cautelare.

Appare chiaro, inoltre, che per i condomini che non dispongano di locali idonei e accessibili ove allocare i contenitori, non può trovare applicazione la correlata previsione di cui al punto 4 ("nelle aree concordate deve essere garantito il libero accesso agli operatori di raccolta senza che questi debbano avere le chiavi di accesso; sarà cura del condominio organizzare le modalità di accesso per consentire all'operatore della raccolta, negli orari previsti dal calendario, di svuotare in contenitori del rifiuto del giorno").

Tale previsione, inoltre, neppure può trovare applicazione per quei condomini che, pur disponendo di locali idonei ad ospitare i contenitori, necessitano, per esigenze di sicurezza, di tenere chiusi i locali in questione.

In tali ipotesi, invero, appare del tutto ragionevole che i contenitori siano ubicati esternamente all'edificio condominiale, onde consentire agli addetti al servizio di provvedere alla raccolta senza necessità di introdursi in locali condominiali chiusi e non agevolmente accessibili.



ANACI

Centro Studi Nazionale

Per le previsioni di cui ai punti 5 e 6 non sussiste, invece, secondo il Collegio, alcuna esigenza cautelare, trattandosi di prescrizioni relative, da un lato, all'obbligo di conferimento dei rifiuti secondo quanto disposto con l'ordinanza sindacale n. 261 del 25 agosto 2016, dall'altro, all'obbligo di gestire in comodato d'uso i relativi contenitori.

Appare, inoltre, assolutamente legittima la previsione di cui al punto 7 (secondo cui i rifiuti devono essere conferiti correttamente e, in difetto, non verranno raccolti dal gestore del servizio, con applicazione sugli stessi di un avviso di non conformità).

Il punto 8 dell'ordinanza n. 122/2019 del 23 aprile 2019 dispone, poi, quanto segue: a) "all'utenza condominiale cui è stata contestato l'errato conferimento (nella persona dell'amministratore del condominio o del legale rappresentante), spetterà, in ogni caso, il compito di provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo ad una corretta differenziazione prima di smaltirli nuovamente secondo le modalità previste dal calendario"; b) "nel caso in cui non si fosse provveduto alla differenziazione del rifiuto non conforme ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 24 ore, l'utenza condominiale (nella persona dell'amministratore del condominio o del legale rappresentante), a cui è stata contestata l'irregolarità, verrà segnalata agli uffici competenti per le contestazioni della violazione delle disposizioni vigenti in materia e l'applicazione delle sanzioni di legge".

Al riguardo deve osservarsi che: a) la contestazione e la segnalazione cui si è fatto riferimento non possono riferirsi all'amministratore del condominio, ma devono riferirsi al condominio, nel senso che l'Amministrazione, pena la sussistenza del denunciato vizio di eccesso di potere, è tenuta a precisare che la contestazione e la segnalazione vengono solo materialmente consegnate all'amministratore del condominio perché egli possa rendere edotti i condomini delle loro responsabilità (mentre alcuna responsabilità può sorgere in capo all'amministratore del condominio per le inadempienze relative al non corretto conferimento dei rifiuti); b) non spetta in alcun modo all'amministratore del condominio "il compito di provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo ad una corretta differenziazione prima di smaltirli nuovamente secondo le modalità previste dal calendario" (incombendo tale oneri sui condomini, cioè sui titolari del rapporto di servizio).

Per le considerazioni che precedono, la domanda cautelare va accolta nei termini sopra precisati, nel senso, cioè, che va disposta la sospensione delle seguenti previsioni contenute nell'impugnata ordinanza sindacale n. 122/2019 del 23 aprile 2019: a) "aree esclusivamente condominiali" (punto 3); b) "nelle aree concordate deve essere garantito il libero accesso agli operatori di raccolta senza che questi debbano avere le chiavi di accesso; sarà cura del condominio organizzare le modalità di accesso per consentire all'operare della raccolta, negli orari previsti dal calendario, di svuotare in contenitori del rifiuto del giorno" (punto 4), con esclusivo riferimento ai condomini che non dispongano di idonei locali ove allocare i contenitori e ai condomini che, pur disponendo di locali idonei ad ospitare i contenitori, necessitano, per esigenze di sicurezza, di tenere chiusi i locali in questione; c) "nella persona dell'amministratore del condominio", con riferimento alla contestazione e alla segnalazione di cui al punto 8 dell'ordinanza impugnata.

Il regolamento delle spese della presente fase viene rinviato alla decisione definitiva.

La decisione di merito viene fissata per l'udienza pubblica del 24 giugno 2020.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza): 1) accoglie la richiesta cautelare nei termini specificati in motivazione e rinvia il regolamento delle spese della presente fase alla decisione definitiva; 2) fissa per la decisione di merito l'udienza pubblica del 24 giugno 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Giuseppa Leggio, Consigliere



ANACI

Centro Studi Nazionale

Diego Spampinato, Consigliere